

INDICE

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

RELAZIONE

1. - DESCRIZIONE DELL'AREA CIMITERIALE

2. - SITUAZIONE GEOLOGICA

3. - STATO DI FATTO DELLA STRUTTURA CIMITERIALE

3.1 - Situazione urbanistica

Fascia di rispetto cimiteriale

Zone di tutela monumentale

Zone soggette a vincoli paesaggistici

3.2 - Caratteristiche generali della struttura

Recinzione

Accessibilità pedonale - barriere architettoniche

Accessibilità carrabile

Servizi igienici

Servizi idrici e smaltimento delle acque superficiali

Servizio di custodia e sorveglianza

3.3 - Ricettività e dotazioni della struttura

Deposito di osservazione, obitorio, camera mortuaria e sala autopsie

Ossario comune e cinerario comune

Impianto di cremazione

Reparti speciali

Deposito rifiuti

Campi comuni di inumazione

Loculi per tumulazione e ossari in concessione

Cappelle funerarie in concessione

Sepolture private

Sepolture collettive

Tabella riassuntiva della dotazione di sepolture

4. - ANALISI E DIMENSIONAMENTO

4.1 - Analisi demografica

4.2 - Tasso di mortalità e previsione del numero di decessi

Analisi sull'andamento della popolazione e della mortalità

Previsione del numero di decessi

4.3 - Verifica dimensionale

Verifica del dimensionamento delle superfici destinate per inumazioni

5. - INDICAZIONI PROGRAMMATICHE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 1 - Richiamo al Regolamento di Polizia mortuaria

Articolo 2 - Definizione degli interventi

Articolo 3 - Interventi di manutenzione straordinaria

Articolo 4 - Interventi di restauro e risanamento conservativo

Articolo 5 - Interventi di ristrutturazione "tipo A - trasformazione di tombe in edicole"

Articolo 6 - Interventi di ristrutturazione "tipo B - variazione dei parametri"

Articolo 7 - Interventi di completamento

Articolo 8 - Interventi di nuova costruzione

CARTOGRAFIA di riferimento

Tav.2 Inquadramento territoriale con individuazione degli ambiti

Tav.3 Planimetria generale dello stato di fatto

Tav.4 Planimetria generale di progetto: interventi programmati

Tav.4.1 Planimetria generale di progetto zona 1 ambito "monumentale" - interventi programmati

Tav.4.2 Planimetria generale di progetto zona 2 ambito "monumentale" - interventi programmati

Tav.4.3 Planimetria generale di progetto zona 3 ambito "monumentale" - interventi programmati

Tav.4.4 Planimetria generale di progetto zona 4 ambito "monumentale" - interventi programmati

Tav.4.5 Planimetria generale di progetto zona 5 ambito "monumentale" - interventi programmati

Tav.4.6 Planimetria generale di progetto zona 6 ambito "monumentale" - interventi programmati

Tav.5 Sepolture private: categorie di intervento e tipologie - tabella esplicativa

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La L.R. 24 dicembre 2001, n.12 “Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”, come modificata dalla L.R. 21 gennaio 2010, n.2 “Legge finanziaria anno 2010”, ha rinnovato le disposizioni legislative di polizia mortuaria e cimiteriale già presenti nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” che ha normato la redazione dei piani regolatori cimiteriali, la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali ed i progetti di costruzione ed ampliamento dei cimiteri e nei chiarimenti ed interpretazioni relativi a tali disposizioni forniti con la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24 “Regolamento di polizia mortuaria” approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Circolare esplicativa”.

In particolare la normativa di riferimento è la seguente:

- Redazione dei piani regolatori cimiteriali

art. 54 del D.P.R. n. 285/1990 e punto n. 10 della relativa Circolare esplicativa n. 24/1993;

- Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale

art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’art. 28 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”;

- Approvazione dei progetti di costruzione e di ampliamento dei cimiteri

art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934; art. 55 del D.P.R. n.285/1990 e della relativa Circolare esplicativa n.24/93; L.R. n. 12/2001 come modificata dalla L.R. n. 2/2010.

A seguito della sopravvenuta emanazione di nuove norme successive al D.P.R. n.285/1990, ed in particolare, a livello nazionale della Legge n.166/2002 sulle fasce di rispetto cimiteriale e della Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” nonché, a livello regionale, della L.R. 24 dicembre 2001, n. 12 “Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie” e della L.R. 9 ottobre 2006, n. 20 “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”, l’Amministrazione comunale, al fine di adempiere agli obblighi normativi, ha provveduto nel merito per dotarsi di “Piano Regolatore Cimiteriale” che, in sintesi, oltre a verificare le dotazioni di strutture di servizio ed il dimensionamento delle aree e le previsioni di utilizzo sia anche strumento previsionale per l’ordinato sviluppo del sistema cimiteriale.

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

La vigente legislazione prevede che ogni Comune deve dotarsi di un Piano Regolatore Cimiteriale atto a regolamentare lo sviluppo futuro. Il piano deve essere redatto descrivendo ed analizzando i seguenti parametri:

- la struttura cimiteriale e le aree ed i servizi accessori esistenti con gli eventuali adempimenti necessari per il rispetto della vigente normativa;
- la disponibilità dei vari tipi di sepoltura;
- la rilevazione statistica dell'andamento della mortalità e per i diversi tipi di sepoltura;
- verifica del dimensionamento delle superfici destinate ad inumazione;
- gli eventuali ampliamenti necessari per fare fronte ai nuovi fabbisogni;
- accessibilità alla struttura cimiteriale per garantire il superamento delle barriere architettoniche;
- le norme relative agli interventi di manutenzione e ristrutturazione delle sepolture private con particolare riguardo agli eventuali elementi di pregio storico-architettonico;
- le norme di attuazione del piano;

Il presente Piano Regolatore Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrante la localizzazione e la descrizione della struttura cimiteriale esistente, la conformazione del terreno, la situazione urbanistica, le caratteristiche generali, la ricettività e le dotazioni, la rilevazione statistica dell'andamento della mortalità e per i diversi tipi di sepoltura, la verifica del dimensionamento delle superfici destinate ad inumazione e le indicazioni programmatiche;

- Norme tecniche di attuazione relative alle tipologie di sepolture private ed ai campi di inumazione con indicazione delle modalità di intervento e dei materiali da utilizzare per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, il risanamento conservativo ed il restauro;

- Elaborati relativi allo stato di fatto:

Tav. 2 - Inquadramento territoriale, con individuazione degli ambiti in scala 1:1000, rappresentativo del cimitero, delle aree destinate a parcheggio e la fascia di rispetto cimiteriale;

Tav. 3 - Planimetria generale, in scala 1:500, con indicazione delle strutture monumentali (Chiesa, Sacrario militare); delle strutture amministrative e dei servizi accessori; dell'impianto di cremazione; dell'ossario comune; delle sepolture collettive (Comitati, Congreghe, Confraternite); dei campi di inumazione; dei manufatti di loculi-ossari e cappelle in concessione; delle sepolture private distinte per tipologia e per epoca di costruzione; dei percorsi interni ed esterni;

- Elaborati di progetto:

Tav. 4 - Planimetria generale in scala 1:500 con individuazione degli interventi programmati di competenza dell'Ente (ridistribuzioni planimetriche, variazione delle destinazioni, area ampliamento ammissibile) e per le sepolture private (categorie di intervento);

- Tav. 4.n. - Planimetrie di progetto zone 1 - 6 ambito “monumentale” - interventi programmati in scala 1:200 di dettaglio della Tav. 4 riferite alla ulteriore divisione in zone dell’ambito “monumentale”;
- Tav. 5 - Sepolture private: categorie di intervento e tipologie - tabella esplicativa in scala 1:100 con indicazione, per le singole categorie di intervento, delle tipologie ed il riferimento all’articolo delle Norme Tecniche di Attuazione.

RELAZIONE

1. - DESCRIZIONE DELL'AREA CIMITERIALE

L'area cimiteriale è situata nella zona nord-occidentale della valle Metelliana, quindi nell'immediata periferia dell'abitato di Cava dè Tirreni.

Detta area è facilmente accessibile dal versante ovest, SS 18-svincolo autostradale A3 Napoli / Salerno, mediante una strada il cui prosieguo, Corso Mazzini insieme al Corso Umberto I°, è la direttrice lungo cui si sviluppa il centro abitato della città. Il collegamento con il centro abitato è garantito da una strada, parallela al richiamato Corso Mazzini, la cui percorrenza nei due sensi di marcia e gli innesti della viabilità di collegamento delle parti di territorio a margine, ne fanno la strada di collegamento diretto dell'area cimiteriale alla città.

L'estensione dell'area cimiteriale è di mq 75.400, di cui mq. 43.600 dell'ambito "monumentale" e mq 31.800 dell'ampliamento utilizzato dal novembre 2009.

L'ambito definito "monumentale", il cui primo impianto risale presumibilmente alla metà dell'Ottocento ed ampliato nel tempo per la progressiva edificazione di sepolture private fino a raggiungere l'attuale conformazione, presenta sul versante est un manufatto edilizio dove sono localizzati, oltre l'ingresso principale alla struttura cimiteriale, gli uffici di custodia e sorveglianza, i servizi igienici per il pubblico, la camera mortuaria con funzione anche di deposito di osservazione ed obitorio, la sala autopsie, l'alloggio per il custode. Nell'ambito in parola sono presenti oltre le sepolture private, i campi per le inumazioni, i blocchi di loculi per feretri e ossari, la Chiesa con sottostante cripta destinata ad ossario, il Sacrario militare con retrostante ossario comune e le sepolture collettive, in capo al Comitato cittadino di Carità e alla Congrega di S. Maria in cielo e delle anime del purgatorio, che si differenziano per il pregio storico-artistico dell'edificato.

In detto ambito, già dalla metà degli anni settanta, non sono disponibili aree per la realizzazione di sepolture private da cedere in concessione.

Con il richiamato ampliamento, localizzato sul versante nord dell'ambito "monumentale", in relazione alla disponibilità di suolo l'Amministrazione Comunale dispose per la realizzazione:

- delle aree per le inumazioni in campo per far fronte a carenze ed in adempimento al disposto dell'art. 58 del D.P.R. n. 285/1990;
- delle sepolture in loculi per far fronte alla necessità di soddisfare le annose e numerose richieste;
- di struttura per i servizi accessori indispensabili al funzionamento della struttura cimiteriale;
- dell'impianto di cremazione.

L'impianto planimetrico dell'ampliamento è integrato con quello preesistente garantendo la continuità spaziale.

L'area dell'intervento di ampliamento fu oggetto di uno studio tecnico-geologico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 285/1990, le cui risultanze definirono la fattibilità dell'intervento che ottenne i pareri favorevoli dell'Azienda Sanitaria Locale "Salerno 1" Distretto

Sanitario n. 93 - Cava de' Tirreni - U.O. di Prevenzione Collettiva, del Comitato Tecnico della Regione Campania - Servizio Prov.le di Salerno e, per le opere di contenimento delle scarpate prospicienti i valloni limitrofi all'area di espansione cimiteriale, in adempimento a quanto previsto dalla delibera del Comitato Istituzionale di Bacino del Sarno n. 11 del 30.10.1999, che approvava il piano straordinario di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge 13.07.1998, n. 226 nel quale detta area veniva dichiarata a rischio "R4", previa la redazione dello studio di compatibilità idrogeologica il parere favorevole del Comitato Istituzionale ai sensi della L.R. n. 8/1994.

Nell'area di ampliamento sono presenti: n. 7 campi per inumazioni; n. 36 blocchi loculi-ossari; n. 2 blocchi di cappelle funerarie a schiera; n. 2 blocchi di servizi igienici per il pubblico; la struttura dei servizi accessori, uffici per la programmazione e la gestione dei servizi cimiteriali, servizi igienici per il pubblico, spogliatoi addetti, magazzino, deposito e autorimessa.

In prossimità dell'angolo Nord-Est dell'ampliamento è posizionato l'impianto di cremazione, con accesso carrabile diretto dall'esterno, autorizzato, per l'emissione in atmosfera conseguente l'attività di cremazione di salme, dalla Giunta Regione Campania con D.D. n. 345/2010 e certificato, ai fini della prevenzione incendi, dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Salerno.

La struttura cimiteriale, oltre alle dotazioni suindicate, dispone, per il parcheggio delle autovetture, di due aree localizzate una a margine del piazzale antistante l'ambito monumentale e l'altra in prossimità dell'ingresso dell'ampliamento e, nei giorni di notevole afflusso di visitatori, festivi e Commemorazione dei Defunti dalla disponibilità, per lo scopo, dell'area mercatale, fieristica-espositiva presente sul versante sud della struttura cimiteriale.



Vista Nord-Sud



Vista Sud-Nord



Vista Est-Ovest



Vista Ovest-Est

2. - SITUAZIONE GEOLOGICA

Il Piano Cimiteriale è anche luogo deputato a verificare la rispondenza delle caratteristiche geologiche del sito rispetto alla funzione a cui esso viene destinato.

In particolare, ai sensi degli artt. 57 e 68 del D.P.R. n.285/1990, il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. Si richiede, inoltre, che la falda sia a conveniente distanza dal piano di campagna e abbia altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

Ciò premesso, per l'impianto cimiteriale, l'inesistenza di pregiudiziali nei confronti dell'area destinata allo scopo è stata accertata:

- per l'ambito monumentale, di fatto vista lunga esperienza e i dati forniti dal Responsabile del servizio che evidenziano il completamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri nel termine fissato in 10 anni dall'art.82 del D.P.R. n. 285/1990, infatti, nel periodo 1992-2001 solo nel 2% dei casi si riscontrarono condizioni di non completa mineralizzazione, percentuale confermata anche quando sono state emesse, dal 2001 al 2009, Ordinanze Sindacali, per la non disponibilità

di sepolture per l'inumazione nell'ambito monumentale in attesa della realizzazione delle stesse nell'ampliamento, che disposero di procedere alle esumazioni delle salme sepolte otto anni prima;

- per l'ampliamento, dallo studio geologico, che ha preceduto la fase progettuale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 285/1990, le cui risultanze definirono la fattibilità dell'intervento e il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale "Salerno 1" Distretto Sanitario n.93 - Cava de' Tirreni - U.O. di Prevenzione Collettiva.

3. - STATO DI FATTO DELLA STRUTTURA CIMITERIALE

3.1 - Situazione urbanistica

Fascia di rispetto cimiteriale

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto definita dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 28 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

L'art. 338 del T.U.LL.SS., come modificato dall'art. 28 "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali" della Legge n. 166/2002, dispone che:

- I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge;

- Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

- Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione sopra indicata si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi parcheggi, pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

- Al fine dell'acquisizione del parere della competente Azienda Sanitaria Locale, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente;

- All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e le variazioni della destinazione d'uso oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 ex-lege n. 457/1978;

- All'art. 57 del D.P.R. n. 285/1990, i commi 3 e 4 sono abrogati.

Le norme di attuazione del vigente P.R.G. all'art. 97 "area di rispetto cimiteriale" la quantifica in quella compresa nel raggio di metri 100 dal perimetro del cimitero.

Zone di tutela monumentale

La struttura cimiteriale risulta assoggettata al vincolo di "bene culturale" ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" per la parte avente più di 50 anni.

Tale vincolo, ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, permane finché non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale.

Le sepolture private o collettive non sono soggette ad alcuna disciplina se non vi è stata la dichiarazione d'interesse culturale di cui all'art. 13 del citato decreto.

Per l'edificato e le sepolture private e collettive presente in ambito monumentale ed avente le richiamate caratteristiche e che si differenziano anche per il pregio storico-artistico non risultano dichiarazioni che accertino la sussistenza dell'interesse di cui all'art. 10 comma 3 lett. a) del citato decreto, pertanto, è utile che l'Amministrazione Comunale si attivi nelle forme previste per stabilire la parte del cimitero e le strutture che posseggano le caratteristiche di tutela.

Zone soggette a vincoli paesaggistici

L'area cimiteriale non è soggetta al vincolo paesaggistico di cui al D.M. 12 giugno 1967 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del Comune di Cava dè Tirreni".

3.2 - Caratteristiche generali della struttura

Recinzione - art. 61 del D.P.R. n. 285/1990

Il Cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro, o da altra idonea recinzione, avente una altezza non inferiore a mt 2,50 dal piano esterno di campagna.

L'intera struttura cimiteriale è perimetrata da strutture murarie, conformi ai limiti suindicati, caratterizzate dalla disomogeneità costruttiva, per l'ambito monumentale, dovuta alle vari fasi di espansione. Si consiglia di procedere con interventi di manutenzione straordinaria per il recupero dell'omogeneità e delle condizioni di staticità.

Accessibilità pedonale - barriere architettoniche

Il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ha fissato le direttive relative all'applicazione delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Con esso si impone l'applicazione di tali prescrizioni agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione mentre per quelli esistenti, anche se non soggetti a

recupero o riorganizzazione funzionale, si impone di apportare tutti gli accorgimenti che possano migliorarne la fruibilità da parte di persone diversamente abili. Gli impianti cimiteriali sono in tutta evidenza “spazi pubblici”.

Ai sensi del citato decreto gli impianti del presente piano possono essere assimilati a “spazi pedonali” per i quali rimane prescritta la realizzazione di percorsi in piano, aventi andamento semplice e regolare, di adeguate dimensioni, con variazioni di livello tra i percorsi raccordate con lievi pendenze o rampe pavimentate con materiale antisdrucchiolevole.

L'intera superficie del cimitero si articola su vari livelli topografici tutti raggiungibili senza barriere architettoniche. Sono presenti percorsi pavimentati con materiale antisdrucchiolevole facilmente percorribili anche da persone anziane o diversamente abili.

Per la redistribuzione planimetrica dei campi di inumazione presenti in ambito monumentale, connessa alla verifica di poter procedere a campagne massive di esumazioni, si consiglia di replicare la specifica soluzione adottata per gli stessi campi nell'ampliamento che facilita la fruibilità da parte di persone anziane o diversamente abili.

Accessibilità carrabile

La struttura cimiteriale è dotata di accessi carrabili che consentono la percorribilità della stessa per lo svolgimento delle attività cimiteriali, per l'introduzione di materiali e attrezzature necessarie per l'esecuzione di opere da parte dei privati e, secondo le indicazioni del Regolamento di polizia mortuaria, dei visitatori con limitata capacità motoria.

Servizi igienici - art. 60 D.P.R. n. 285/1990

Il Cimitero deve essere dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto. Ad osservanza della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.626/1990) per attività soggette a rischio biologico, per quanto concerne le dotazioni minime, al fine di garantire al personale addetto che opera nel sito è, infatti, necessario poter disporre di servizi igienici con doccia e spogliatoio.

La struttura cimiteriale è dotata di blocchi di servizi igienici per il pubblico concentrati, per l'ambito monumentale, nel manufatto dove si individua l'ingresso principale alla struttura e distribuiti, nell'ampliamento, organicamente nell'area, nella struttura dei servizi accessori e nell'impianto di cremazione. I servizi igienici in uso a persone diversamente abili, delle dimensioni e dotazioni conformi alla normativa vigente in materia, sono presenti nell'area, nella struttura dei servizi accessori e nell'impianto di cremazione.

Per garantire al personale addetto, che opera nella struttura cimiteriale, la sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.626/1990) per attività soggette a rischio biologico, gli spogliatoi presenti sono dispongono di servizi igienici con docce, ivi compreso quello presente nell'impianto di cremazione.

Servizi idrici e smaltimento delle acque superficiali - art. 60 D.P.R. n. 285/1990

Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e devono essere presenti idonei sistemi di raccolta delle acque superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia

necessario, di opportuno drenaggio purché questo non privi dell'umidità necessaria il terreno destinato a campi di inumazione.

La struttura cimiteriale è dotata di fontanelle munite di scarico diretto nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Le stesse sono organicamente distribuite ad evitare lunghe percorrenze per gli approvvigionamento da parte dei visitatori.

Il sistema di regimentazione delle acque superficiali, presente nella struttura cimiteriale, si caratterizza con punti di raccolta (caditoie, griglie etc.) e impianto a rete che sversa nell'adiacente vallone del torrente "Cornamuzzo".

Servizio di custodia e sorveglianza - art. 52 D.P.R. n. 285/1990

In base a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, è da intendersi per custodia quella amministrativa ovvero la presenza delle registrazioni di entrata ed uscita dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri come la traslazione da sepoltura a sepoltura.

Concorrono all'esercizio della custodia:

- per la parte amministrativa, l'Ufficio demografico nella persona del Responsabile del servizio;
- per la parte sanitaria, l'Autorità sanitaria per le funzioni igienico-sanitarie di competenza;
- per la parte tecnica, opere edilizie in genere, l'Ufficio Tecnico nella persona del Responsabile del servizio;
- il servizio di custodia e gestione è effettuato da personale dell'Ente.

Dette attività si svolgono in modo differenziato nelle strutture di servizi accessori localizzate sia in ambito monumentale che nell'ampliamento.

Nella struttura di servizi accessori dell'ambito monumentale è localizzato l'alloggio del custode.

3.3 - Ricettività e dotazioni della struttura

Deposito di osservazione, obitorio, camera mortuaria e sala autopsie - artt. 12, 13, 64 e 66 D.P.R. n. 285/1990

Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone: morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto di osservazione; morte in seguito ad incidenti in luogo pubblico; ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Nei casi in cui il cimitero non abbia deposito di osservazione, funziona, come tale, la camera mortuaria.

Il Comune deve, altresì, disporre di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni obitoriali quali mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento

igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Sia i depositi di osservazione che gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero, presso ospedali, istituti sanitari o altri particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

Inoltre, ogni cimitero deve disporre di una camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, che deve essere provvista degli arredi per la deposizione dei feretri.

Per la sala di autopsie il D.P.R. n. 285/1990 non dispone nessun obbligo ma si limita, se presente, ad indicare e prescriverne i requisiti.

La struttura cimiteriale è dotata di appositi locali, ubicati nel manufatto dove si individua l'ingresso principale alla struttura, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate.

Atteso che la camera mortuaria assolve anche le funzioni di deposito di osservazione e di obitorio, in conformità a quanto disposto dalle norme di cui al D.P.R. n. 285/1990, rimane necessario riorganizzare detti locali per separare la funzione obitoriale.

Per quanto attiene la sala autoptica è necessario disporre per l'attualizzazione dei requisiti.

Ossario comune e cinerario comune - artt. 67 e 80 D.P.R. n. 285/1990

Ogni Cimitero deve avere:

- un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico;
- un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

La struttura cimiteriale dispone di un ossario comune, recentemente oggetto di lavori di sostituzione del solaio di copertura, che, stante i dati forniti dal Responsabile del servizio, negli ultimi anni risulta poco utilizzato attesa la prevalente consuetudine di richiedere, da parte dei familiari, le ossa provenienti dalle esumazioni per destinarle ad altre sepolture.

Non è presente un cinerario comune in quanto il ricorso alla cremazione è riferito a pochi casi, praticato in impianti esterni alla struttura cimiteriale, e le ceneri sono richieste dai familiari in affidamento per le varie pratiche di dispersione o conservazione; per il futuro, nella consapevolezza che l'attivazione dell'impianto di cremazione nell'ambito della struttura incentiverà il ricorso sempre maggiore a tale pratica e che l'affidamento delle ceneri diventerà consuetudine, non si è ritenuto necessario individuare un'area per la realizzazione di cinerario comune

rinvilandola alla effettiva necessità da poter soddisfare negli locali oggi destinati a deposito mortuario localizzati al piano terra della struttura presente nell'angolo sud-est dell'area cimiteriale.

Impianto di cremazione

L'impianto di cremazione comunale, collaudato nel giugno 2011 e ancora non in attività, confinato nell'angolo nord-est dell'ampliamento, si sviluppa su un unico livello dove, oltre al settore tecnologico costituito dal crematorio e dall'impianto trattamento dei fumi, preparazione urne, l'impianto frigorifero monoblocco a sei sportelli indipendenti, spogliatoi e i servizi igienici con doccia per il personale è presente quello dei servizi connessi:

- ufficio di gestione e programmazione;
- servizi igienici ad uso anche di persone diversamente abili;
- sala del commiato predisposta per i riti di commemorazione del defunto e la consegna dell'urna cineraria, a garanzia della possibilità da parte dei familiari e degli intervenuti di presenziare alle fasi del cerimoniale.

L'impianto così costituito definisce un organismo autosufficiente con accesso diretto anche dall'esterno, pertanto, rimane garantita la possibilità della gestione del servizio con affidamento esternalizzato senza interferenza con la struttura cimiteriale.

L'impianto ha le potenzialità per operare anche le cremazioni delle salme e resti mortali dei defunti non residenti nel Comune e per soddisfare le richieste provenienti da strutture sanitarie.

A completamento dell'impianto di cremazione, l'area antistante attualmente adibita a verde, nel presente Piano rimane destinata per la dispersione in natura delle ceneri "Giardino delle rimembranze".

Per la conservazione in cimitero delle urne cinerarie non in loculi e ossari è stata individuata un'area ubicata nell'angolo sud-ovest dell'ampliamento da destinare all'inumazione.

Reparti speciali - art. 100 D.P.R. n.285/1990

A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990, i Piani Regolatori Cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda per l'ottenimento di un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere assegnata dal Sindaco, in concessione, un'area adeguata nel cimitero.

Nel cimitero non vi sono aree distinte per lo scopo. La commemorazione di un decesso è, generalmente, un importante momento di condivisione che accomuna tutti gli uomini nella sofferenza e nella meditazione e quindi è un'opportunità per riflettere sul concetto della pari dignità fra gli uomini.

Si ritiene, pertanto, opportuno e non condivisibile prevedere aree specificamente distinte a differenti religioni, fatte salve le disposizioni legislative che garantiscono l'esercizio del diritto.

Deposito rifiuti

I rifiuti cimiteriali dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del D.P.R. n. 254/2003 e D.Lgs. n. 152/2006.

Il citato D.P.R. n. 254/2003 tra i rifiuti da esumazione ed estumulazione individua quelli costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse.

Ai fini della gestione materiale di tali rifiuti fondamentale è l'art. 12 del citato D.P.R. n.254/2003 secondo il quale:

- i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
- i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
- i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata, individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente;
- i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 come modificato dall'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in conformità ai regolamenti comunali;
- la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici;
- nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli avanzi e resti delle casse, indumenti, imbottiture e similari tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sopra indicati il Comune si avvale delle prestazioni di una ditta specializzata del settore con affido esternalizzato.

La struttura cimiteriale non dispone di deposito rifiuti, atteso che i detti vengono raccolti e collocati in appositi cassonetti forniti dalla ditta affidataria del servizio di smaltimento che li ritira in concomitanza dello svolgimento delle attività di esumazione e estumulazione, pertanto si ritiene

che non vi sia la necessità di reperire alcun luogo all'interno della struttura cimiteriale da destinare allo scopo.

Per quanto concerne la raccolta di fiori secchi, ceri, carta etc. il cimitero è dotato di appositi contenitori di raccolta differenziata dislocati in modo omogeneo nelle singole zone ed in numero adeguato. Questi rifiuti, compreso le corone di fiori, sono classificati dall'art. 7 del D.Lgs. n.22/1997 rifiuti urbani, e quindi come tali sono prelevati e smaltiti dal servizio predisposto per lo scopo dal Comune.

Campi comuni di inumazione - art. 58 D.P.R. n. 285/1990

La struttura cimiteriale dispone di campi per inumazioni decennali per mq 10.650 così distinti:

- ambito monumentale:

sono confinati in prossimità della Chiesa e si sviluppano in 5 zone per complessivi mq 5.290 (n. 1.500 fosse) al netto dei viali. Sempre in ambito monumentale sono disponibili n. 44 fosse in muratura per inumazione per complessivi mq 150, localizzate nei settori A e B.

Dalla fine degli anni '90 e fino al 2001, in relazione alla non disponibilità di fosse per inumazione, furono realizzati, e localizzati in tutti gli spazi di risulta presenti tra le varie sepolture private o in luogo di spazi destinati a verde, fosse per lo scopo che nel Piano sono definiti "campi di inumazione provvisori" e che occupano una superficie di circa mq 450 che si prevede di recuperare alle destinazioni originarie allorché saranno completate le esumazioni.

I campi di inumazione si caratterizzano per lo sviluppo intensivo, anche se conformi alla normativa di riferimento, a discapito della fruibilità da parte di persone anziane o diversamente abili e delle alberature, prevalentemente cipressi secolari, la cui base del tronco è spesso confinata tra le fosse o invase per il colletto dalla pavimentazione in conglomerato bituminoso.

A superamento della predetta problematica è stata prevista la redistribuzione planimetrica di detti campi connessa alla verifica di poter procedere a campagne massive di esumazioni, anche per zone. Allo scopo si consiglia di replicare la soluzione adottata per gli stessi campi presenti nell'ampliamento che, oltre al ricorso al prato, ne favorisce l'accessibilità e la fruibilità.

- ampliamento:

sono presenti n. 7 campi che fanno riferimento ai terrazzamenti definiti dai contrapposti blocchi di loculi-ossari. La superficie complessiva destinata allo scopo è di mq 5210 utili alla realizzazione di circa n. 1.480 fosse.

Detti campi, frazionati da viali in zone a prato, sono caratterizzati dal sistema di sepoltura, contrapposto rispetto alla separazione, che favorisce l'accessibilità e la fruibilità da parte di persone anziane o diversamente abili e garantisce il completamento e la conseguente definizione recuperando l'ordine preordinato in tempi brevi.

Loculi per tumulazione e ossari in concessione

La struttura cimiteriale dispone, complessivamente, di n. 4.957 loculi per tumulazione ventennale e n. 2.715 loculi-ossari presenti:

- ambito monumentale

questa tipologia di sepoltura in concessione a tempo determinato, in molti casi rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, pertanto, di durata pari a 99 anni e, fatte salve le procedure di revoca di cui all'art. 63 del D.P.R. n.285/1990, non rimane disponibilità.

Ciò premesso, i n. 1.100 loculi per feretri presenti nell'ambito monumentale sono del tipo "laterale", realizzati in opera ed in epoche differenti in riferimento alle varie espansioni della struttura cimiteriale, mentre i n. 631 loculi-ossari sono nella maggiore quantità "multipli".

Detti loculi per tumulazione sono realizzati in linea ad elementi sovrapposti di massimo quattro file, in molti casi la quinta fila è destinata agli ossari, e definiscono il perimetro dell'ambito monumentale o sono contrapposti ai terrazzamenti; l'odierno sviluppo in altezza è stato raggiunto mediante sovrapposizioni operate nel tempo.

- ampliamento

di questa tipologia di sepoltura, in concessione a tempo determinato per 50 anni, rimane ancora disponibilità. Dei n. 3.857 loculi per feretri n. 3.825 sono del tipo "a fornetto" e n. 32 sono del tipo "laterale", ubicati sul piazzale retrostante la Chiesa. I n. 2.084 loculi-ossari sono del tipo "a fornetto". Detti loculi, costituiti da elementi prefabbricati in c.a.v. disposti a piani sovrapposti di massimo 4 file ed inseriti in n. 36 blocchi in calcestruzzo armato, sono localizzati, per la maggiore quantità, sul perimetro dell'ampliamento o contrapposti ai terrapieni e tre di questi blocchi sono inseriti in strutture porticate.

Cappelle funerarie in concessione

Questa tipologia di sepoltura è stata realizzata dal Comune per essere affidata in concessione a tempo determinato di 50 anni ed è presente solo nell'ampliamento.

Le n. 30 cappelle funerarie a schiera, tutte affidate in concessione, sono divise in due blocchi ed ubicate nell'angolo nord-est dell'ampliamento in prossimità dell'impianto di cremazione e dispongono di ipogeo per le tumulazioni. Le cappelle in parola sono rifinite all'esterno e dotate di infisso in ferro e vetro mentre ai concessionari è demandata la conformazione e la finitura degli interni.

Sepulture private

La tipologia di sepulture private comprende le tombe, le edicole e le cappelle.

Le sepulture private sono state realizzate dai concessionari nelle aree loro assegnate e sono presenti nell'ambito monumentale. Nel presente Piano, oltre ad individuarne la localizzazione, sono state distinte per le diverse tipologie costruttive e per epoca di costruzione, ante e post '50, che in molti casi, nello specifico per quelle realizzate agli inizi del '900, rappresentano rari esempi di architettura funeraria e, pertanto, sono elementi di pregio storico-artistico da tutelare.

Detta classificazione risulta necessaria anche per l'individuazione delle categorie di intervento a cui assoggettare tali strutture.

Le sepolture private ammontano a n. 1.351 e sono così distinte:

- tombe ante '50 n. 125
- tombe post' 50 n. 831
- edicole ante '50 n. 63
- edicole post' 50 n. 72
- cappelle ante '50 n. 56
- cappelle post' 50 n. 204

Dalla lettura planimetrica dell'ambito monumentale emerge:

- che le sepolture private realizzate prima degli anni '50 sono localizzate nei ripiani orientali e, per la maggiore quantità, a contorno delle sepolture collettive storicizzate in capo a comitati, congreghe ed arciconfraternite od a margine dei viali principali. In detti ripiani, infatti, si verifica la copresenza di sepolture post '50 realizzate negli spazi a margine o tra le sepolture sopra richiamate;
- che le sepolture private realizzate dopo gli anni '50, e più precisamente negli anni '70, sono localizzate e distribuite in modo organico, raggruppamenti di cappelle o di tombe, nei ripiani occidentali di espansione.

Questa analisi consente di concludere che nella zona di primo impianto necessita recuperare l'ordine preconstituito perso nel tempo, principalmente, per la copresenza di tipologie diverse che ha compromesso la continuità visiva, mentre nelle zone di successiva espansione si dovrà operare con scelte che non alterino l'ordine preconstituito e garantiscano la continuità visiva in parte compromessa con la realizzazione di tombe non sempre conformi alle norme che regolavano l'attività edilizia cimiteriale.

Sepolture collettive

Le due strutture, in capo al Comitato Cittadino di Carità ed alla Congrega di S. Maria Assunta in cielo e delle anime del Purgatorio, insieme al Sacratio militare danno, per diversi motivi, lustro e importanza all'intero impianto cimiteriale: le prime per dimensione dell'impianto e per le valenze architettoniche dell'edificato nonché per la centralità acquisita con la realizzazione delle sepolture al contorno; la seconda, la cui presenza, rafforza la memoria collettiva nei confronti degli eroici cavali caduti nelle due guerre in essa deposti.

La sepoltura collettiva in capo all'Arciconfraternita di S. Maria del Quadruviale, di impianto datato ma oggetto, recentemente, di un intervento di ristrutturazione, si caratterizza per l'assenza di tombe di inumazione confinate in uno spazio recintato.

Tabella riassuntiva della dotazione di sepolture

TIPI DI SEPOLTURA	TOTALI	AMBITO MONUMENTALE	AMPLIAMENTO
Campi di inumazione Fosse in muratura per inumazione	mq 10.650 (n. 3.024 fosse)	mq 5.440 (n. 1.544 fosse)	mq 5.210 (n. 1.480 fosse)
Loculi per tumulazione	n. 4.957	n. 1.100	n. 3.857
Loculi ossari	n. 2.715	n. 631	n. 2.084
Private	n. 1.351		
- tombe		n. 956	-
- edicole		n. 135	-
- cappelle		n. 260	-
Collettive	n. 4	n. 4	-
Ossario comune	n. 1	n. 1	-
Cinerario comune	-	-	-
Cappelle in concessione	n. 30	-	n. 30

4. - ANALISI E DIMENSIONAMENTO

4.1 - Analisi demografica

Al fine di procedere alla verifica dimensionale dell'impianto cimiteriale si rende necessario analizzare i dati demografici riguardanti la mortalità nel Comune nell'ultimo decennio.

I dati presi in considerazione sono indicativi e non rispecchiano la reale situazione in quanto, come prescritto dalla vigente normativa, gli spazi presenti all'interno della struttura cimiteriale possono essere occupati anche da persone non residenti nel Comune e, d'altro canto, gli stessi residenti possono essere tumulati in altri impianti cimiteriali. Considerato il bilancio complessivo, nella sua approssimazione, si può ritenere che i dati di seguito riportati siano sufficientemente attendibili ai fini della presente analisi.

4.2 - Tasso di mortalità e previsione del numero di decessi

Analisi sull'andamento del popolazione e della mortalità

Per i dati relativi alla popolazione residente e le morti avvenute si è fatto riferimento ai dati ISTAT.

Anno	Popolazione al 31 dicembre (a)	Decessi (b)	Tasso di mortalità (c = b/a)
2001	52.194	423	0,81%
2002	52.295	425	0,81%
2003	52.389	483	0,92%
2004	53.229	452	0,84%
2005	53.262	456	0,86%
2006	53.314	431	0,81%
2007	53.399	472	0,88%
2008	53.466	435	0,81%
2009	53.462	503	0,94%
2010	53.520	473	0,88%

Nell'arco temporale di riferimento il tasso medio di mortalità è pari allo 0,86% che, in valore assoluto, rappresenta n. 457 unità.

Previsione del numero di decessi

Combinando le previsioni di sviluppo della popolazione, considerato che il tasso di crescita nel periodo 2004 /2010 si è assestato al 0,10% e ciò conferma anche che il tasso di mortalità medio è pari allo 0,86%, è possibile effettuare la previsione di seguito riportata che, pur assumendo una possibile variazione del 5% in più od in meno, non inficia il risultato.

Anno	Popolazione	% Decessi	N.ro decessi
2011	53.573	0,86	461
2012	53.627	0,86	461
2013	53.680	0,86	462
2014	53.734	0,86	462
2015	53.788	0,86	463
2016	53.841	0,86	463
2017	53.894	0,86	463
2018	53.948	0,86	464
2019	54.002	0,86	465
2020	54.055	0,86	465

4.3 - Verifica dimensionale

La normativa vigente impone la verifica del dimensionamento esclusivamente sulle superfici destinate ad inumazione (art. 58 D.P.R. n. 285/1990):

- la superficie deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio;
- nella superficie occorre tenere presenti le inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni, l'eventualità di eventi straordinari che possano richiedere un gran numero di inumazioni.

La Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993 chiarisce che:

- la superficie destinata a campi di inumazione è individuabile come conseguenza del numero di fosse stimate;
- il calcolo dell'area occorrente non si farà più sulla mortalità media dell'ultimo decennio bensì sulle inumazioni eseguite nell'ultimo decennio aumentate del 50%;
- bisogna calcolare l'incidenza delle aree destinate alla re inumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché degli eventi straordinari. Ciò premesso, si è effettuata una indagine conoscitiva sulla scorta dei dati forniti dall'Ufficio servizi cimiteriali per l'acquisizione dei dati da porre a base del calcolo.

Anno	N.ro decessi residenti	Sepolture eseguite	TIPI DI SEPOLTURA			
			In campi di inumazione	In loculi in concessione	Private	A seguito di cremazione
2001	457	457	176	48	231	2
2002	425	429	155	46	228	-
2003	483	490	189	59	240	2
2004	452	471	169	48	251	3
2005	456	463	176	46	236	5
2006	431	445	167	51	215	12
2007	472	498	194	62	231	11
2008	435	478	191	42	237	8
2009	503	550	201	89	245	15
2010	473	475	54	191	221	9

Il numero totale delle inumazioni in campo nell'ultimo decennio è pari a n. 1.672

Dal confronto tra il numero di decessi dei residenti e quello delle sepolture eseguite si evince che l'utilizzo degli spazi cimiteriali risulta maggiore dei decessi, conseguenza del desiderio dei migranti di essere sepolti nel luogo di nascita.

Dal confronto, per l'anno 2010, tra le sepolture in campi di inumazione e quelle in loculi in concessione si evince un'inversione di tendenza dovuta alla disponibilità di loculi per tumulazione nell'ampliamento; anche il dato del 2009 delle sepolture in loculi è funzione della disponibilità dei detti nell'ampliamento già dal mese di giugno.

Verifica del dimensionamento delle superfici destinate per inumazioni (art. 58 D.P.R. n. 285/1990)

a) superficie per inumazioni a disposizione	mq	10.650
b) inumazioni nell'ultimo decennio	n.	1.672
c) dimensione media inumazione	mq	3,50
d) superficie necessaria per inumazioni nel prossimo decennio (b x c)	mq	5.852
d ₁) incremento del 50%	mq	2.926
d ₂) superficie per re inumazione (2% di d)	mq	176
d ₃) superficie destinata per eventi straordinari (d/6) ⁽¹⁾	<u>mq</u>	<u>1.463</u>
Totale superficie fabbisogno	mq	10.417

pertanto, atteso che il fabbisogno risulta inferiore alla disponibilità di superficie per inumazioni, la struttura cimiteriale, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 285/1990, rimane verificata.

⁽¹⁾ valutata in misura di 1/6 dell'area totale occorrente per le inumazioni ordinarie così come auspicato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

5. - INDICAZIONI PROGRAMMATICHE

Premesso che la struttura cimiteriale si configura come la sommatoria di diversi interventi operati nel tempo con obiettivi e concezioni differenti, ma sostanzialmente regolare, di seguito si riportano le principali indicazioni progettuali per l'adeguamento e lo sviluppo ordinato:

- separazione della funzione obitoriale da quella della camera mortuaria-deposito di osservazione;
- redistribuzione planimetrica dei campi di inumazione presenti in ambito monumentale per salvaguardare le piante secolari presenti e migliorare la fruibilità degli spazi;
- eliminazione o trasformazione dei "campi di inumazione provvisori" per il recupero delle aree alla originaria destinazione;
- provvedere alla corretta rotazione delle aree per inumazione nonché vigilare sulle estumulazioni per garantire le previsioni del presente piano;
- realizzazione del cinerario comune, sistemazione dell'area da destinare all'inumazione in campo delle urne cinerarie, del Giardino delle Rimembranze e dei reparti speciali di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990, alla verifica dell'effettiva necessità;
- interventi di manutenzione straordinaria tendenti al mantenimento ed al miglioramento dello stato di conservazione dell'intera struttura cimiteriale;
- attivare l'impianto di cremazione, anche con la gestione del servizio con affidamento esternalizzato, per favorire ed incentivare il ricorso a tale pratica da parte dei residenti a vantaggio del minore utilizzo degli spazi destinati alle inumazioni, alla tumulazione in loculi in concessione ed, in generale, alla ricettività delle sepolture private, nonché per lo sfruttamento delle potenzialità dell'impianto, capace di soddisfare le eventuali richieste di servizio provenienti dai non residenti e dalle strutture sanitarie, con evidenti riscontri economici per l'Ente;
- attivare le procedure di cui all'art. 28 della Legge n. 166/2002 per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a metri 50, limitatamente al confine sud della struttura cimiteriale, per garantire l'ampliamento programmato e soddisfare le richieste dei cittadini di aree in concessione per la realizzazione di sepolture private, individuato nel Piano alla Tav. 4 - Planimetria generale di progetto;
- informare la cittadinanza dei possibili interventi per le sepolture private contenuti nel presente Piano;
- vigilare per il rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano;
- programmare l'attivazione delle procedure di cui al D. Lgs. n. 42/2004 per stabilire l'edificato cimiteriale da assoggettare a tutela.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI

Di seguito si riporta lo schema di normativa tecnica da adottare unitamente alla parte cartografica del Piano Regolatore Cimiteriale.

Si tratta, estratto dal Regolamento di Polizia mortuaria, della normativa: sulle modalità di presentazione, da parte dei concessionari, di istanze per la costruzione, la modificazione ed il risanamento delle sepolture private e il restauro di quelle collettive e dei monumenti funebri; sull'esecuzione e la verifica delle opere; integrata da ulteriori parti regolamentari utili alla interpretazione per la corretta applicazione.

Detta normativa, combinata con le Ordinanze del Sindaco e le Determinazioni del Dirigente, costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione del P.R.C..

Articolo 1 - Richiamo al Regolamento di Polizia mortuaria

Si trascrivono, in quanto applicabili, gli artt. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 116, 117, 118, 119 e 120 del Regolamento di Polizia mortuaria e gli articoli dell'allegato A "Norme tecniche concernenti le sepolture e di edilizia cimiteriale".

Regolamento di Polizia mortuaria

Articolo 100 - Identificazione delle sepolture

Ogni sepoltura deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto avente le caratteristiche, materiali e dimensioni stabilite per consuetudine.

Gli elementi identificativi delle sepolture sono autorizzati di volta in volta dal Comune secondo le forme, le misure, il colore e i materiali ammessi.

Ogni iscrizione, comunemente denominata epigrafe, deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto.

Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse, con oneri a carico di chi le ha poste in essere, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte scritte diverse da quelle autorizzate o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

Articolo 101 - Fiori e piante ornamentali

All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono a cura di chi li ha impiantati o depositi.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con incuria, il Responsabile del servizio li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione. Il relativo onere, a meno che non si ritenga economicamente più vantaggioso procedere direttamente, è a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento il Comune può procedere alla riscossione coattiva.

Articolo 102 - Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio, a cura del Responsabile del servizio, i monumenti, le lapidi, i copritomba ed i segni funebri in genere indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del servizio provvederà, senza diffida alcuna, al ritiro o alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio suindicati vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono, per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art. 82 in quanto applicabili.

Articolo 103 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

Per l'accesso e l'esecuzione delle opere di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi a seguito di domanda corredata del certificato d'iscrizione alla competente categoria professionale.

Il rilascio dell'autorizzazione a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria, a copertura di eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Per le semplici riparazioni quali pulitura di monumenti, lapidi, croci etc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art.96.

Articolo 104 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune, su conforme parere del Coordinatore sanitario e dell'Ufficio Tecnico, osservate le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 12 posti per cassette di resti ossei o per urne cinerarie.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento di quanto previsto in tariffa.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema d'inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale e, comunque, sempre nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Regolamento e dalle norme di edilizia cimiteriale.

In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera di alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

Articolo 105 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale infruttifero e fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati, trattenendo sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, etc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 106 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione, riparazione e trasformazione di tombe, edicole e cappelle di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dell'ufficio competente, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 107 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio competente. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce etc.

Articolo 116 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Spetta al Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento compresa la stipula degli atti di concessione che non siano di esclusiva competenza del Sindaco ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e delle norme di edilizia cimiteriale.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di Responsabile del servizio di polizia mortuaria previa deliberazione della Giunta Comunale che definisce gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Ove la gestione, parziale o totale, delle attività cimiteriali sia affidata a soggetto distinto dal Comune, le reciproche competenze vengono definite nel contratto di servizio, fermo restando che al Comune competono compiti di regolazione, indirizzo, vigilanza, sanzionatori e approvazione degli atti che ad esso la Legge o il regolamento attribuiscono.

Articolo 117 - Regolarizzazione situazioni pregresse

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali

non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi, ai sensi dell'art. 1, punto 5 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'art. 30 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto di propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

Ove i fatti risultino comprovati il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati, il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

Articolo 118 - Sanzioni al regolamento comunale e a provvedimenti attuativi

Le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, per violazione al presente regolamento e alle Ordinanze sindacali o Determinazioni dirigenziali da esso scaturenti, si applicano in tutti i casi in cui non siano espressamente previste sanzioni da testi di Legge o Regolamento nazionali o provinciali o espressione del potere di ordinanza del Sindaco.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle Ordinanze sindacali e delle Determinazioni dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 ad € 500.

All'interno di tali limiti edittali, nelle singole Ordinanze sindacali e Determinazioni dirigenziali, possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni.

Nella determinazione concreta dei limiti edittali delle sanzioni di ciascuna Ordinanza sindacale o Determinazione dirigenziale il limite edittale massimo deve corrispondere al sestuplo del minimo.

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, delle Ordinanze sindacali o delle Determinazioni dirigenziali, attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano state fissate sanzioni esplicite si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 75,00 ad € 450,00.

Ai fini dell'osservanza del presente regolamento, al Responsabile del cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge, con facoltà di elevare verbali nella qualità di Pubblico Ufficiale a norma di legge. A tal fine presta il prescritto giuramento.

Articolo 119 - Abrogazione delle precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto, s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo che sia intervenuta l'approvazione degli organi tutori, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Articolo 120 - Disposizioni transitorie circa la durata delle concessioni e della relativa tariffa

Le concessioni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, per quanto attiene alla durata, seguono il regime giuridico precedente sia che si tratti di concessioni perpetue che temporanee.

Allegato "A" al Regolamento di Polizia mortuaria

Articolo 1 – Progetti

La richiesta per l'ottenimento del titolo abilitativo per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria o il restauro e risanamento conservativo di sepolture private o collettive e dei monumenti funerari deve essere inoltrata, completa della documentazione tecnica-amministrativa di rito e dell'autorizzazione sanitaria se dovuta, al Dirigente dei servizi cimiteriali. Il Dirigente, previa istruttoria di un tecnico dell'ufficio tecnico che accerti la conformità del progetto alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale alle norme tecniche di attuazione ed al presente regolamento, determina nel merito.

La richiesta per l'ottenimento del titolo abilitativo per la costruzione di sepolture private o collettive su un'area in concessione deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del versamento del corrispettivo della concessione stessa.

I progetti, in tre esemplari a corredo della suindicata richiesta, devono contenere il rilievo dello stato di fatto e la documentazione fotografica del contesto e/o del manufatto di riferimento, una dettagliata relazione tecnico descrittiva dell'intervento e sui materiali e cromatismi che verranno impiegati.

I progetti devono avere caratteristiche adeguate alla dignità ed al prestigio del luogo.

I disegni di progetto devono essere redatti in piante, sezioni e prospetti:

- per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria o il restauro e il risanamento conservativo delle sepolture private o collettive in scala 1:25;

- per l'erezione di monumenti e lapidi in scala 1:10;

con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

I disegni devono riportare le firme del concessionario, del progettista (architetto, ingegnere, geometra o perito edile iscritto ai relativi albi o collegi professionali), degli eventuali artisti che hanno collaborato alla progettazione dell'intervento proposto. La progettazione degli interventi di restauro deve essere affidata ad architetti o altre figure professionali che dimostrino il possesso dei requisiti e delle specifiche competenze in materia.

I disegni, a corredo della richiesta per la realizzazione di interventi a completamento delle fosse dei campi di inumazione, devono riportare la sola firma del richiedente.

Il numero dei loculi per tumulazione di feretri realizzabili è fissato in relazione alle esigenze del concessionario e della propria famiglia ed in ogni caso non può superare un loculo per ogni metro quadro di area edificabile concessa in soprassuolo e in sottosuolo e sempre che il progetto ne consenta il ricavo in modo tecnicamente ed igienicamente ammissibile. Il numero dei loculi ossario e delle nicchie cinerarie è fissato in relazione alle esigenze del concessionario e della propria famiglia. Il progetto per la realizzazione di loculi per tumulazione di feretri non ipogei deve essere preventivamente inoltrato, a cura del richiedente, al Coordinatore sanitario per l'acquisizione del parere di competenza.

Articolo 2 - Esecuzione delle opere

Tutte le costruzioni in cemento armato sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il concessionario in possesso del titolo abilitativo per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria o il restauro e il risanamento conservativo di sepolture private o collettive deve inoltrare al Dirigente la comunicazione di inizio lavori, controfirmata dal direttore dei lavori (architetto, ingegnere, geometra o perito edile iscritto ai relativi albi o collegi professionali) e dal titolare o legale rappresentante dell'impresa affidataria dell'esecuzione delle opere con allegata documentazione specifica dell'esecutore:

- dichiarazione sull'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica, e sull'applicazione ai lavoratori dipendenti del contratto collettivo di lavoro;*
- documento di regolarità contributiva;*
- richiesta dell'autorizzazione necessaria per l'introduzione nel cimitero dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere.*

I lavori dovranno essere ultimati nei termini indicati nel titolo abilitativo, fatto salvo il caso di proroga concessa dal Dirigente competente.

Il concessionario è, altresì, obbligato a comunicare e/o produrre al Dirigente:

- la data di ultimazione dei lavori;*
- certificato di collaudo finale, a firma del direttore dei lavori, che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato;*
- idonea documentazione dalla quale risulti l'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata.*

Articolo 3 - Costruzione e ristrutturazioni di sepolture private

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti edificabili dell'area concessa.

Per i loculi di edicole, cappelle e tombe si applica il disposto dell'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quanto indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n.24/93 al punto 13.2:

- i loculi, i tumuli e le nicchie devono essere separati;*
- i loculi e le nicchie possono essere a più piani sovrapposti;*
- il loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;*

- le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq;
- i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno.
- le misure di ingombro libero interno dei loculi per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70 con l'aggiunta dello spessore corrispondente alla parete di chiusura;
- le misure di ingombro libero interno dei loculi ossario individuale non dovranno essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30;
- le misure di ingombro libero interno delle nicchie cinerarie individuali non potranno essere inferiori a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del loculo bensì la usuale collocazione della lastra in marmo.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo sia o meno presente un feretro.

Per le cappelle si deve prevedere un gancio con portata di almeno 400 Kg, posto a soffitto, per la movimentazione di feretri e lastre tombali; una larghezza ed una altezza della porta di accesso capace di consentire l'agevole accesso oltre che del feretro.

Articolo 4 - Verifica delle opere

Il responsabile dell'Ufficio competente provvederà, con l'eventuale supporto dell'Ufficio tecnico comunale, nel corso o al termine dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, proporrà al Dirigente l'ordine di sospensione dei lavori e il ripristino secondo il progetto autorizzato.

Ove necessario, qualora le opere siano eseguite in cemento armato, la verifica dovrà essere preceduta dalla consegna da parte del concessionario del relativo certificato di collaudo statico.

Articolo 5 - Prescrizioni costruttive generali per le sepolture

Gli elementi di cui sono composti i sepolcri, in genere, devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.

Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere, di regola, uno spessore inferiore a 1/15 della loro altezza.

Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate, in genere, non deve essere inferiore a 3 cm.

Quando il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato, quest'ultimo è preferibile sia delimitato da cordatura di sezione non inferiore a 10 cm di altezza per 15 cm di base e, nello spazio non racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti.

Ogni sepoltura deve essere contrassegnata, a cura e spese del concessionario, da un numero progressivo corrispondente a quanto riportato nel contratto di concessione.

I dati anagrafici e numerici ed altre scritte di commiato, eventualmente autorizzate, dovranno avere carattere di uniformità, sia per materiali che per dimensioni, con quelli riscontrabili nell'ambito di riferimento.

Per non alterare la continuità visiva e cromatica dei blocchi cappelle costruiti dal Comune nell'ampliamento, garantita dalla tipologia a schiera, dalla finitura all'esterno e dall'infisso in ferro/vetro, rimandando ai futuri concessionari la possibilità di intervenire solo per la conformazione e la finitura degli interni, è consentita l'apposizione, a cura e spesa del concessionario, di targhe identificative, se realizzate, delle dimensioni, dei materiali e caratteri delle scritte individuati nell'elaborato tecnico depositato presso l'ufficio del Responsabile del servizio, nel quale rimane indicata anche il posizionamento e il sistema di collocazione.

Articolo 6 - Tipologie e dimensioni

Copritomba e lapidi in campo comune a sistema di inumazione

Nei campi comuni tradizionali a sistema di inumazione si seguono le seguenti norme:

- il monumento funebre, di cui al titolo, dovrà essere costituito da basamento scatolare, di lunghezza cm 160 - larghezza cm 70 - altezza variabile ma contenuta in cm 25, e da lapide di spessore massimo cm 20, larghezza contenuta in quella del basamento ed altezza che, sommata a quella del basamento, non superi cm 100 misurata dal piano di campagna originario.

I componenti che costituiscono i monumenti funebri devono essere solo assemblati in loco per garantire:

- di impegnare i luoghi per il tempo strettamente necessario allo scopo;*
- di evitare di danneggiare i manufatti circostanti, i viali, le alberature e le siepi;*
- di evitare accumuli di materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni;*
- di intralciare le attività degli operatori cimiteriali;*
- il rispetto della sacralità dei luoghi.*

I monumenti funebri devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro.

I materiali da utilizzare per la realizzazione dei monumenti funebri, non devono contrastare con quelli generalmente usati per lo scopo, lastre di marmo e/o pietra, al fine di garantire la continuità visiva.

E' consentita, con analoghe modalità, l'installazione di monumento funebre alle fosse nei campi di inumazione inerbiti in "ambito ampliamento" previa richiesta in concessione, con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo tariffato, della fornitura in opera a cura del Comune del manufatto in c.a.v., di cui all'Ordinanza Sindacale n.28 del 22.06.2009. Nella richiamata Ordinanza rimane stabilito, in due mesi a far data dalla richiesta, il termine entro il quale avverrà la fornitura. Atteso che il manufatto in c.a.v., pur nella disponibilità d'uso del richiedente, rimane di proprietà del Comune, onde evitare danneggiamenti che possano limitare il riutilizzo per lo scopo, si prescrive:

- il montaggio del monumento funebre ad incastro nell'alloggiamento predisposto, limitando l'uso di collanti alla minima quantità necessaria per renderlo solidale con l'elemento sottostante a garanzia della privata e pubblica incolumità;

- l'impossibilità di rivestire le facce a vista o di realizzare sovrastrutture.

Edicole

L'edicola è una struttura architettonica di piccole dimensioni con la funzione pratica di proteggere quanto collocato. Gli elementi essenziali che la costituiscono sono sintetizzabili nell'ipogeo e nella sovrastante struttura caratterizzata dalla copertura, che si sviluppa per tutta l'area in concessione, sorretta da due colonne e dall'edificato retrostante, quindi non definita in volume e, pertanto, rimane impedita l'apposizione di elementi verticali di chiusura, lastre in vetro incluse;

Per la costruzione o la trasformazione di tombe in edicole bisogna uniformarsi alle previsioni e tipologie individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Cappelle

La cappella è una struttura architettonica definita in volume, sovrastante l'ipogeo .

Per la costruzione di cappelle bisogna uniformarsi alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

Tombe

Le tombe si differenziano dalle edicole per la struttura sovrastante l'ipogeo, caratterizzata dal solo costruito limitato nell'altezza.

Per la costruzione o modifica di tombe bisogna uniformarsi alle previsioni e tipologie individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Parametri edilizi delle edicole, cappelle e tombe

Le dimensioni in pianta dell'intero impianto dovranno unificarsi all'area in concessione.

L'altezza è individuata:

- per edificato con copertura piana, dalla differenza fra la quota dell'estradosso della copertura e quella del terreno sistemato;

- per edificato con copertura inclinata o a falde, dalla differenza fra la quota della linea di colmo e quella del terreno sistemato.

Articolo 7 - Materiali

I materiali da utilizzare per la realizzazione delle varie tipologie di edilizia cimiteriale non devono contrastare con quelli generalmente usati per lo scopo, cemento in vista, intonaci, lastre di marmo e/o pietra, profilati in ferro, ottone, rame e vetro al fine di garantire la continuità visiva.

Rimane impedito l'utilizzo di materiali diversi da quelli suindicati ivi compreso l'alluminio preverniciato o elettrocolorato.

I cromatismi dei materiali in genere non devono contrastare con quelli generalmente individuati per lo scopo, nell'ambito di riferimento, al fine di garantire la continuità cromatica.

Articolo 2 - Definizione degli interventi

Ai fini del presente P.R.C. le categorie di intervento edilizio sono le seguenti:

a) manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza i manufatti;

b) manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rimuovere e sostituire parti, anche strutturali, sempre che non alterino i parametri edilizi esistenti;

c) interventi di restauro e risanamento conservativo, gli interventi rivolti a conservare l'edificio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali e dei materiali e delle finiture. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e l'eliminazione delle superfetazioni;

d) interventi di ristrutturazione, gli interventi rivolti a trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto, in tutto od in parte, diverso dal precedente anche per la tipologia. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e l'eliminazione delle superfetazioni. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione nei limiti dei parametri edilizi, delle tipologie previste e dell'area in concessione.

Nel Piano, per le tombe private, si distinguono:

- ristrutturazione "tipo A" - trasformazione in edicola, gli interventi volti alla trasformazioni delle tombe in edicole;

- ristrutturazione "tipo B" - variazione dei parametri, gli interventi volti alla conservazione della tipologia di sepoltura a tomba;

f) interventi di nuova costruzione, interventi non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e rivolti alla costruzione di manufatti entro e fuori terra;

e) interventi di completamento, interventi rivolti al completamento di sepolture private o delle cappelle funerarie presenti nell'ampliamento, realizzate dal Comune e trasferite in concessione.

Gli interventi di cui alle lettere a) e b) devono essere volti alla conservazione delle caratteristiche originarie od al loro ripristino qualora interventi precedenti abbiano introdotto elementi incongrui.

Articolo 3 - Interventi di manutenzione straordinaria

Sono quelli così come definiti all'art. 2 lett. b) e, nel Piano alla Tav. 4 "Planimetria generale di progetto - interventi programmati" e nelle Tavv. 4n di dettaglio della predetta per le singole zone dell'ambito monumentale, sono individuate le sepolture private per le quali è stato previsto tale intervento.

La progettazione degli interventi sopra indicati deve essere redatta in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1 per quanto riferito all'allegato A artt. 1, 5 e 7.

Articolo 4 - Interventi di restauro e risanamento conservativo

Sono quelli così come definiti all'art. 2 lett. c) e, nel Piano alla Tav. 4 "Planimetria generale di progetto - interventi programmati" e nelle Tavv. 4n di dettaglio della predetta per le singole zone dell'ambito monumentale, sono individuate le sepolture private per le quali è stato previsto l'intervento di risanamento atteso che alla categoria di "restauro" sono assoggettate le sepolture collettive, in capo al Comitato Cittadino di Carità ed alla Congrega di S. Maria Assunta in cielo e delle anime del Purgatorio, caratterizzate per le valenze dell'impianto e della sua architettura di particolare pregio storico-artistico.

La progettazione degli interventi sopra indicati deve essere redatta in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1 per quanto riferito all'allegato A artt. 1, 5 e 7.

Articolo 5 - Interventi di ristrutturazione "tipo A - trasformazione di tombe in edicole"

Come precedentemente definito trattasi di interventi rivolti a trasformare le tombe esistenti mediante un insieme sistematico di opere che definiscono un manufatto diverso dal precedente per tipologia e ricettività prevalentemente di ossari e urne cinerari.

Nel Piano, alla Tav. 4 "Planimetria generale di progetto - interventi programmati" e nelle Tavv. 4n di dettaglio della predetta per le singole zone dell'ambito monumentale, sono individuate le tombe per le quali è stato previsto tale intervento.

Nella Piano alla Tav. 5 "Sepolture private - categorie di intervento e tipologie - tabelle esplicative" si individuano due tipologie riconducibili agli interventi di ristrutturazione "tipo A":

tipologia con copertura inclinata, intervento consistente nell'operare, per tutto l'ambito dell'impianto planimetrico esistente, la realizzazione delle copertura inclinata sorretta da due colonne e dall'edificato retrostante, e nello specifico;

copertura inclinata: altezza alla gronda m 2,50 ed al colmo m 2,80, entrambe misurate dal piano di campagna esistente;

costruito: sviluppo planimetrico massimo coincidente con (a) lunghezza della tomba e larghezza di m 0,90;

pilastri: posizionati, nel senso della lunghezza (a) della tomba, rientranti rispetto alla proiezione della copertura e, nel senso della larghezza (b), massimo a b/2.

La tipologia della copertura inclinata rimane vincolante per gli interventi programmati per le tombe localizzate nella zona 1 ambito "monumentale" Tav. 4.1 - ripiani G, H, I e nella zona 2 dello stesso ambito Tav. 4.2 - ripiani A, B, C, D, E, F.

tipologia con copertura a falde, intervento consistente nell'operare, per tutto l'ambito dell'impianto planimetrico esistente, la realizzazione delle copertura a falde sorretta da due colonne e dall'edificato retrostante, e nello specifico;

copertura a falde: altezza alla gronda m 2,50 ed al colmo m 2,80, entrambe misurate dal piano di campagna esistente;

costruito: sviluppo planimetrico massimo coincidente con (a) lunghezza della tomba e larghezza di m 0,90;

pilastri: posizionati, nel senso della lunghezza (a) della tomba, rientranti rispetto alla proiezione della copertura e, nel senso della larghezza (b), massimo a b/2.

La tipologia della copertura a falde rimane proponibile per tutti gli ambiti esclusi quelli dove la copertura inclinata è vincolante.

Atteso che l'edicola è una struttura non definita in volume, rimane impedita l'apposizione di elementi verticali di chiusura, incluse le lastre in vetro.

La progettazione degli interventi sopra indicati deve essere redatta in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1 per quanto riferito all'allegato A artt. 1, 3, 5, 6 e 7.

Articolo 6 - Interventi di ristrutturazione “tipo B - variazione dei parametri”

Trattasi di interventi rivolti alla variazione del costruito delle tombe esistenti che definiscono un manufatto diverso dal precedente per la ricettività prevalentemente di ossari e urne cinerarie.

Nel Piano, alla Tav. 4 “Planimetria generale di progetto - interventi programmati” e nelle Tavv. 4n di dettaglio della predetta per le singole zone dell'ambito monumentale, sono individuate le tombe per le quali è stato previsto tale intervento.

Nella Piano, alla Tav. 5 “Sepolture private - categorie di intervento e tipologie - tabelle esplicative”, si individuano due tipologie riconducibili agli interventi di ristrutturazione “tipo B”:

tipologia con copertura piana, intervento consistente nell'operare la realizzazione dell'edificato retrostante definito con copertura piana, e nello specifico;

costruito: sviluppo planimetrico massimo coincidente con (a) lunghezza della tomba e larghezza di m 0,90 definito da copertura piana di larghezza m 1,00 per un'altezza complessiva di m 2,30 misurata dal piano di campagna esistente;

La tipologia con copertura piana rimane vincolante per gli interventi programmati per le tombe localizzate nella zona 1 ambito “monumentale” Tav. 4.1 - ripiano L e nella zona 2 dello stesso ambito Tav. 4.2 - ripiani A, B, C.

tipologia con copertura a falde, intervento consistente nell'operare la realizzazione dell'edificato retrostante definito con copertura a falde, e nello specifico;

costruito: sviluppo planimetrico massimo coincidente con (a) lunghezza della tomba e larghezza di m 0,90 definito da copertura a falde di larghezza m 1,00 per un'altezza complessiva alla gronda di m 2,00 e al colmo di m 2,30 entrambe misurate dal piano di campagna esistente;

La tipologia con copertura a falde rimane proponibile per tutti gli ambiti esclusi quelli dove la copertura inclinata è vincolante.

La progettazione degli interventi sopra indicati deve essere redatta in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1 per quanto riferito all'allegato A artt. 1, 3, 5, 6 e 7.

Articolo 7 - Interventi di completamento

Trattasi di interventi rivolti al completamento di sepolture private o delle cappelle funerarie presenti nell'ampliamento, realizzate dal Comune e trasferite in concessione.

Per non alterare la continuità visiva e cromatica dei blocchi cappelle costruiti dal Comune nell'ampliamento, garantita dalla tipologia a schiera, dalla finitura all'esterno e dall'infisso in ferro/vetro, rimandando ai futuri concessionari la possibilità di intervenire solo per la conformazione e la finitura degli interni, è consentita l'apposizione, a cura e spesa del concessionario, di targhe identificative, se realizzate, delle dimensioni, dei materiali e caratteri delle scritte individuati nell'elaborato tecnico depositato presso l'ufficio del Responsabile del servizio, nel quale rimane indicato anche il posizionamento e il sistema di collocazione.

La progettazione degli interventi sopra indicati deve essere redatta in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1 per quanto riferito all'allegato A artt. 1, 3, e 5.

Articolo 8 - Interventi di nuova costruzione

La struttura cimiteriale, allo stato, non dispone di aree da cedere in concessione per la realizzazione di sepolture private, pertanto, per l'individuazione dei parametri edilizi a cui assoggettare gli interventi futuri si rinvia agli approfondimenti progettuali necessari per l'ampliamento programmato che definiranno nello specifico le tipologie di sepolture realizzabili in conformità ai principi delle presenti norme di attuazione.

La progettazione dei futuri interventi sopra indicati dovrà essere redatta in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1 per quanto riferito all'allegato A artt. 1, 3, 5, 6 e 7.